

Compagnia:		SEZIONE	
Pol. n°		INCENDIO ABITAZIONE CIVILE	
DECORRENZA:	SCADENZA:	RATE:	

VALORE DEI BENI ASSICURATI O DA ASSICURARE

	VALORE	Di cui assicurati	Da assicurare
Fabbricato			
Contenuto			
Ricorso Terzi			
Fenomeno Elettrico			
Lastre			
R.C del Fabbricato			
R.C del Capo Famiglia			

PROPRIETARIO : SI NO

APPARTAMENTO VILLA SINGOLA ANNO DI COSTRUZIONE:

DETTAGLIO DELLE GARANZIE

INCENDIO O ASSIMILABILI	Assicurata	Da assicurare
Incendio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fulmine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Esplosione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scoppio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Caduta di aeromobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Danni Conseguenziali (mancata o anomala distribuzione energia termica, elettrica,...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Danni Indiretti (affitto / perdita delle pigioni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spese di sgombero dei residuati del sinistro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Guasti per ordine delle Autorità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACQUA		
Acqua condotta FR.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ricerca e riparazione del danno da Acqua condotta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FENOMENI NATURALI		
Uragani, tempeste, grandine, trombe d'aria, etc. FR.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sovraccarico neve	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ATTI INTENZIONALI

Assicurata

Da assicurare

Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi,
terrorismo e sabotaggioDolo e colpa grave delle persone delle quali
l'Assicurato debba rispondere

Furto di fissi, infissi o guasti agli stessi causati dai ladri

VARI E ACCIDENTALI

Dispersione di liquidi

Fenomeno elettrico FR.

Fuoriuscita di fumo per guasti agli impianti FR.

Implosione

Rovina di ascensori e montacarichi

Urto veicoli

Onda sonora

OSCILLAZIONE VALORI

Stima preliminare

Deroga alla Proporzionale

Indennità aggiuntiva in percentuale

Indicizzazione

Valore a Nuovo

Valore a Nuovo di ricostruzione / rimpiazzo

AGEVOLAZIONI

Operazioni peritali

DEROGHE AL CODICE CIVILE

Rinuncia alla Rivalsa

Colpa grave dell'Assicurato

Buona Fede

RESPONSABILITA' CIVILE a seguito degli eventi garantiti

Ricorso Terzi

Ricorso Locatari

Rischio Locativo

R.C. dell'Amministratore

CODICE CIVILE

ARTICOLO	TESTO DEL CODICE
1892	<p>Dichiarazioni inesatte e reticenze con Dolo o Colpa Grave</p> <p>Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle stesse condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave. L'Assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l'impugnazione.</p> <p>L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, <u>egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.</u></p>
1893	<p>Dichiarazioni inesatte e reticenze senza Dolo o Colpa Grave</p> <p>Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta, ridotta in proporzione della differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.</p>
1907	<p>Assicurazione parziale</p> <p>Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'Assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto</p>
1910	<p>Assicurazione presso diversi Assicuratori</p> <p>Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve darne avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. <u>Se l'Assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità</u></p>